PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI A ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI, COMMERCIALI O ARTIGIANE O A USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA

Art. 1

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al 30 giugno 1969.

Versione in vigore dal 23 dicembre 1968, non più in vigore dal 15 febbraio 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attivita' professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-destinati-a-esercizio-di-attivita/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it